

ADEMPIMENTI

Verifica dei limiti per contabilità semplificata e liquidazioni Iva

di **Federica Furlani**

La prossima chiusura del periodo di imposta 2014 è l'occasione per verificare il rispetto dei requisiti per continuare ad adottare anche nel 2015 le semplificazioni previste per:

- **la tenuta della contabilità semplificata**, da parte di imprenditori individuali e società di persone;
- **l'effettuazione di liquidazioni trimestrali ai fini Iva**, da parte dei lavoratori autonomi e di tutte le tipologie di impresa.

Partendo dalla
tenuta della contabilità:

- le **società di capitali** (S.r.l., S.p.A., ...) sono obbligatoriamente tenute al **regime di contabilità ordinaria**;
- i **professionisti** possono adottare il **regime di contabilità semplificata**, quale regime naturale, **indipendentemente dall'ammontare dei compensi**;
- **imprenditori, società di persone ed enti non commerciali** possono adottare il **regime di contabilità semplificata (art. 18 D.P.R. n. 600/1973)** se rispettano determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata.

In particolare i **limiti di ricavi** sono i seguenti:

- **400.000 € per chi svolge un'attività di prestazioni di servizi**;
- **700.000 € per chi svolge altre attività.**

Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificata in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta l'obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria **a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.**

Nella determinazione dell'ammontare dei ricavi, essi vanno individuati secondo il **principio di competenza** economica, senza considerare eventuali adeguamenti a studi di settore e parametri e, in caso di inizio attività in corso d'anno, è necessario effettuare il **ragguaglio ad anno dei ricavi presunti** indicati in sede di inizio attività nel modulo AA7 o AA9.

I contribuenti che presentano ricavi inferiori ai limiti sopra indicati, adottano la contabilità

semplificata quale regime naturale. Possono comunque **optare per la tenuta della contabilità ordinaria**; opzione che si effettua con **comportamento concludente** e poi va comunicata nell'ambito del quadro **VO** della dichiarazione Iva con validità fino a successiva revoca.

Nel caso di **esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività** bisogna operare la seguente distinzione:

- nel caso di **ricavi delle attività non annotati distintamente**, bisogna far riferimento al **limite previsto per le attività diverse da quelle di prestazioni di servizi**, e quindi ai **700.000€**.
- nel caso di **ricavi della attività annotati distintamente**, il **limite** da considerare è quello **dell'attività prevalente**. Quindi se l'attività prevalente è quella relativa alle prestazioni di servizi, andrà verificato il limite di 400.000 €, altrimenti quello di 700.000 €. In ogni caso, come precisato dalla R.M. n. 293/E/2007, andrà comunque verificato, anche se l'attività prevalente è quella di prestazione di servizi, che i ricavi complessivi siano inferiori a 700.000 €.

Quindi i **passaggi** da effettuare sono:

- **identificare l'attività prevalente;**
- **verificare la soglia di ricavi dell'attività prevalente;**
- **verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività sia inferiore a 700.00€.**

1. Ricavi annotati distintamente:

- prestazioni di servizi (attività prevalente): 520.000 €
- altre attività: 75.000 €

Sarà necessario adottare la contabilità ordinaria perché è superato il limite dell'attività prevalente.

2. Ricavi annotati distintamente:

- prestazioni di servizi (attività prevalente): 380.000 €
- altre attività: 340.000 €

Sarà necessario adottare la contabilità ordinaria perché è superato il limite globale (700.000 €).

Per quanto concerne le **liquidazioni Iva**, il parametro da tenere in considerazione non è più

l'ammontare dei ricavi, ma il **volume d'affari realizzato da imprese e professionisti** e, quindi indipendentemente dalla forma societaria (anche società di capitali), nell'anno solare precedente.

Ricordiamo che il volume d'affari ai fini Iva è costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nell'anno solare, ad **esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni**.

Dal 1° gennaio 2013 non sono più escluse dalla formazione del volume d'affari le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in altro Stato membro della Comunità europea non soggette ad imposta.

Possono dunque effettuare le liquidazioni con **cadenza trimestrale** i soggetti Iva che presentano un volume d'affari:

- **non superiore a 400.000 €, in caso di svolgimento di attività di prestazioni di servizi o arti e professioni;**
- **non superiore a 700.000 €, negli altri casi.**

Per quanto riguarda lo **svolgimento di attività miste**, con o senza annotazione separata, vale quanto detto per la tenuta della contabilità semplificata, sempre rapportando i limiti al volume d'affari e non ai ricavi.

Una volta verificato il rispetto dei limiti, il contribuente ha la facoltà di effettuare le liquidazioni a cadenza trimestrale, da perfezionarsi con la barratura del rigo **VO2 della dichiarazione Iva** relativa all'esercizio in cui è stato tenuto il **comportamento concludente**.

L'opzione è **vincolante per almeno un anno** e resta **valida fino a revoca**.